



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DECRETO N. 5 DEL 05/01/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'ASST DI
CREMONA**

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Il Responsabile del procedimento: Marianna Bonfanti

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera di Cremona (ora ASST di Cremona) n. 174 del 20 luglio 2010, con la quale veniva approvato il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza presso l'Azienda medesima;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, recante lo " Statuto dei Lavoratori";
- Il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;
- le linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emesse dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;

RILEVATA la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza presso l'ASST di Cremona che tenga conto in particolar modo delle modifiche normative sopra richiamate in tema di tutela della riservatezza dei dati personali;

RITENUTO di approvare il testo del regolamento allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 7, lettera B, del regolamento sopra indicato che prevede la nomina di un responsabile interno del trattamento dati effettuato tramite videosorveglianza;

RITENUTO di nominare pertanto, quale responsabile interno del trattamento dati effettuato tramite videosorveglianza presso l'ASST di Cremona, il Direttore dell'U.O.C. Ufficio Tecnico, Ing. Mauro Manfredini;

DATO atto che copia del regolamento di cui sopra, unitamente all'informativa agli interessati sul sistema di videosorveglianza, saranno resi disponibili sul sito aziendale;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal competente responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. nominare quale responsabile interno del trattamento dati effettuato tramite videosorveglianza presso l'ASST di Cremona il Direttore dell'U.O.C. Ufficio Tecnico Ing. Mauro Manfredini;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa per l'ASST di Cremona;
4. dare atto che il regolamento di cui sopra, unitamente all'informativa agli interessati sul sistema di videosorveglianza, saranno resi disponibili sul sito aziendale;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33;

Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi



Direzione Generale

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con

CAPO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 - FINALITÀ	5
A. FINALITÀ DI SICUREZZA	5
B. FINALITÀ DI DIAGNOSI E CURA.....	6
ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI	6
ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE	7
ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI	8
CAPO II	9
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA	9
ARTICOLO 7 -FIGURE DEL TRATTAMENTO	9
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	10
CAPO III	11
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	11
ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E UBICAZIONE.....	11
CAPO IV	12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	12
ARTICOLO 11 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	12
ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	12
ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI.....	13
ARTICOLO 14 - ACCESSO ALLE IMMAGINI	14
ARTICOLO 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	15
ARTICOLO 16 - DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	15
ARTICOLO 17- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI.....	16
ARTICOLO 18 -COMUNICAZIONE DEI DATI	17
ARTICOLO 19 - DIFFUSIONI DEI DATI.....	17
ARTICOLO 20 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	17
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	18
ARTICOLO 21 -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	18
ARTICOLO 22 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	18
CAPO VI	18

DISPOSIZIONI FINALI	18
ARTICOLO 23 - MODIFICHE REGOLAMENTARI	18
ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE	18

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione, nonché l'utilizzo, dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno dei presidi dell'ASST di Cremona (di seguito denominata Azienda).
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) d'ora in poi GDPR e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c. per "**titolare del trattamento**", ASST di Cremona, nella persona del Direttore Generale, cui competono le decisioni in ordine alle e finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
 - d. per "**responsabile del trattamento**" ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
 - e. per "**amministratore di sistema**", una o più figure professionali dedite alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
 - f. per "**responsabile interno**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;

- g. per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
- h. per **“interessato”**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- i. per **“profilazione”**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- j. **“pseudonimizzazione”**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- k. per **“archivio”**, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- l. per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per **“limitazione”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui *monitor* per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso l'UO Ufficio Tecnico, in locali debitamente realizzati.
2. L'Azienda attua un sistema di videosorveglianza finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero:
 - per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni alle strutture ospedaliere ed ambulatoriali;
 - per il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda.

A. FINALITÀ DI SICUREZZA

Al fine di perseguire le finalità di sicurezza, l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza sono attivati quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi ecc.

B. FINALITÀ DI DIAGNOSI E CURA

L'eventuale controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati, data la natura particolare della maggior parte dei dati che verrebbero raccolti e, se del caso, trattati, deve limitarsi ai casi di effettiva necessità, circoscrivendo le riprese a locali predeterminati.

La ripresa per finalità di diagnosi e cura e l'eventuale conseguente trattamento dei dati particolari si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Le immagini non devono mai essere diffuse.

La raccolta dati, se effettuata, dovrà essere limitata ai casi di assoluta necessità determinata da esigenze di cura.

Il Titolare del trattamento ed i Responsabili/Direttori di Unità Operative/Servizi, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto ai soggetti autorizzati.

Particolare attenzione sarà riservata alle modalità di accesso alle riprese da parte dei famigliari del paziente ricoverati in padiglioni o reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi a visitare il proprio congiunto: ad essi potrà essere consentita, ove il sistema lo consenta, unicamente la visione del proprio congiunto.

ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:

- responsabilizzazione (*accountability*)

- nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
- nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
- nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);

- protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);

- protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo

trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

2. L'ASST di Cremona in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.
3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite (limitazione delle finalità), registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.
4. Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità).
5. Il trattamento di dati personali effettuato in ambienti sanitari e per il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio unità di rianimazione, reparti di isolamento) avviene in modo lecito poiché è funzionale a finalità di diagnosi e cura.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita pertanto del consenso degli interessati.
7. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
8. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. La conservazione, dalla rilevazione, è limitata al tempo strettamente necessario, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi e quanto infra stabilito al punto 3 del presente articolo, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Per ragioni tecniche, l'Azienda conserva di norma le immagini fino a 48 ore successive alla registrazione. Rimane fermo il limite massimo di sette giorni, sul cui superamento vige il totale ed assoluto divieto con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza.
4. Le immagini rilevate per finalità di cura e diagnosi non possono essere registrate e conseguentemente conservate.

ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

In considerazione della necessità di salvaguardia dei dipendenti da forme di controllo sul luogo di lavoro e dell'espresso divieto di utilizzo della videosorveglianza come mezzo per operare un controllo a distanza sull'attività svolta da ciascun lavoratore, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta nel pieno rispetto di tale divieto.

Qualora l'installazione degli impianti venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione o abitualmente frequentati dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed, in particolare, di quanto disposto dall'art. 4 del medesimo provvedimento legislativo.

Non verranno, in ogni caso, installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale armadietti e luoghi ricreativi).

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ARTICOLO 7 - FIGURE DEL TRATTAMENTO

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è ASST di Cremona, in persona del proprio Direttore Generale.
2. Al Titolare compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile interno è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Direttore Generale, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003, (in seguito Responsabile interno) rilevati dal sistema di videosorveglianza. Il Responsabile è scelto con provvedimento motivato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza, riservatezza e tutela dei diritti dell'Interessato. I compiti affidati al Responsabile interno devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
2. Il Responsabile interno ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile interno procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla *privacy* e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile interno impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

C. INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare o il Responsabile interno, designa e nomina per iscritto, con apposita lettera di incarico, gli incaricati, ai sensi dell'art dell'articolo dell'art 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati sono nominati tra i soggetti che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia di riservatezza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile interno, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Il Responsabile interno e gli incaricati hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme ed esclusivamente per gli scopi

descritti sopra nonché il dovere di impedire che gli stessi siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvi i casi d'intervento e/o richiesta da parte degli organi di Autorità Giudiziaria.

6. Il Responsabile interno per la videosorveglianza, unitamente agli Incaricati, sono gli unici ad accedere ai locali in cui sono situate le postazioni di controllo dei sistemi, ad utilizzare gli stessi, a prendere visione ed eventualmente trattare le immagini quando ciò sia necessario per perseguire le finalità indicate nel presente Regolamento.
7. Il Titolare o il Responsabile interno, designa e nomina come incaricati preposti agli impianti attivati per finalità di cura e diagnosi esclusivamente personale medico ed infermieristico

D. RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

1. Le società incaricate dall'ASST di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 679/2016.
2. I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.
3. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.
4. Il responsabile esterno dà formale comunicazione all'Azienda dei nominativi degli addetti alla manutenzione. Tali addetti hanno l'obbligo al segreto sulle immagini che eventualmente dovessero visionare nell'esercizio del loro lavoro.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello *zoom* da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E UBICAZIONE

1. Le telecamere posizionate per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione delle persone sono posizionate in punti nevralgici come descritto in apposito documento aziendale da approvare, anche in relazione alle integrazioni ed alle modificazioni da apportarvi, con decreto direttoriale, e che viene conservato in atti. Le caratteristiche tecniche dell'impianto sono descritte nel documento sopra indicato. Le telecamere posizionate per finalità di cura e diagnosi sono posizionate ed hanno le caratteristiche descritte in ulteriore e diverso documento acquisito in atti dell'Azienda.
2. La tipologia di videosorveglianza applicata in Azienda si distingue in:
 - a) senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
 - b) con registrazione di immagini.
3. L'utilizzo delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza è regolata in modo da riguardare solo i dati strettamente necessari alle finalità perseguite.
4. Le richieste di installazione degli impianti e/o la modifica degli stessi, nonché il posizionamento di nuove videocamere sono di norma avanzate dai Responsabili di ciascun Unità Operativa/Presidio/Servizio, con proposta motivata, al Responsabile per la videosorveglianza che valuterà dette richieste, se necessario di concerto con il DPO qualora ritenga sia necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e le sottoporrà al Direttore Generale, se ritenute ammissibili, per la relativa autorizzazione, previa informazione alle OO.SS del comparto e della dirigenza.
5. Una volta installato e/o modificato l'impianto e prima della messa in funzione dello stesso, il Titolare o il Responsabile per la videosorveglianza verifica il rispetto della normativa sulla privacy. Anche nel corso delle registrazioni il Titolare o il Responsabile è legittimato ad effettuare dei controlli al fine di verificare la legittimità delle modalità di registrazione.
6. Gli impianti di videosorveglianza devono:
 - a) garantire la necessaria continuità operativa della ripresa;
 - b) essere mantenuti in buone condizioni;
 - c) essere protetti da possibili atti di vandalismo;
 - d) consentire se previsto la registrazione delle immagini;
 - e) consentire la cancellazione delle immagini.
7. I locali in cui sono posizionati i monitor della Videosorveglianza hanno accesso controllato e consentito solo ai soggetti autorizzati.
8. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura e/o codici d'accesso individualmente assegnati e riservati (password).

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.
3. Il Titolare si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ARTICOLO 11 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, o del patrimonio aziendale, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposito atto convenzionale.

ARTICOLO 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Tutti coloro che accedono ai locali dell'Azienda devono essere messi in condizione di conoscere la circostanza di poter essere ripresi ed essere informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza.
2. L'Azienda allestisce adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali). L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile sul sito aziendale.

3. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
4. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
5. In ogni caso il Titolare rende disponibile l'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è stato adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.
2. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c) del GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza da luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi/memorizzati in locali non accessibili al pubblico, a cui possono accedere esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati. Qualora siano state installate telecamere per finalità di diagnosi e cura, non rientrano, invece, tra le persone estranee non autorizzate i terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.
4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi/memorizzati come descritto nella documentazione tecnica dell'impianto.
5. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
6. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai *Server* dotati di *log* di accesso saranno conservati per la durata di sei mesi
7. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 11 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il Responsabile interno provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
8. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle

registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.

9. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
10. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
11. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.

ARTICOLO 14 - ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Il titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema dell'Azienda, e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.
5. Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (*username* e *password*). Agli incaricati, è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.
6. Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login* e *logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" derivante dalla registrazione dei file di log ricavati dal sistema. Qualora il sistema non abbia questa funzione sarà necessario annotare su apposito registro da parte degli incaricati i seguenti dati relativi agli accessi:
 - la data e l'ora dell'accesso;

- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

ARTICOLO 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 16 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali il Titolare assicura all'interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
 - diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (art. 15, comma 1, del GDPR):
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;
 - il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del GDPR;
 - il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del GDPR;

- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
 - il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
 - il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all'Interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite.
 6. Al Titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
 7. Il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
 8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
 9. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini, l'interessato può presentare istanza scritta all'Azienda richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di

opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).

2. L'istanza deve, altresì, indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile interno sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà, altresì, il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La richiesta di accesso a dati conservati deve essere riscontrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta - 90 - giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla legge del 7 agosto del 1990, n. 241 in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal decreto legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33, in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

ARTICOLO 18 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'Azienda, a favore di altri soggetti autorizzati, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 19 - DIFFUSIONI DEI DATI

1. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ARTICOLO 20 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (Articolo 22 del GDPR).

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 21 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ARTICOLO 22 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari aziendali, dovranno essere immediatamente recepiti.

ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di adozione del provvedimento di approvazione.

ARTICOLO 25 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.